COMUNE DI MARLIANA
PROVINCIA DI PISTOIA

Variante semplificata al Regolamento Urbanistico, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 65/2014, relativa all'area F3.1 posta in piazza San Michele ad Avaglio.

Adozione

Relazione e Certificazione del Responsabile del Procedimento	Marzo 2018

1. PREMESSA **3**

2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO **3**

3. PROCEDURA **4**

4. ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI **6**

1. PREMESSA

La presente relazione e certificazione si riferisce ad una variante semplificata al Regolamento Urbanistico, relativa all'area F3.1 posta in piazza San Michele ad Avaglio, redatta ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 65 del 10.11.2014.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Prima di procedere alla descrizione delle varie fasi riconducibili alla presente variante, è opportuno definire il quadro di riferimento normativo in cui si colloca:

1) Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e s.m.i., ed in particolare:

 a) L'art. 30 (Varianti semplificate al piano strutturale. Varianti semplificate al piano operativo e relativo termine di efficacia) che prevede semplificazioni procedurali per "le varianti che hanno per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato" e che non "introducono nel territorio urbanizzato le previsioni di cui all'articolo 26, comma 1", ovvero previsioni di grandi strutture di vendita o di aggregazioni di medie strutture.

 b) l'articolo 222 (Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014) il quale, al comma 2 bis, dispone che "Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, possono adottare ed approvare varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'articolo 224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25.";

 c) l'articolo 224 (Disposizioni transitorie per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato) che definisce come territorio urbanizzato "*... le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei piani strutturali vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge*".

2) Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza) e s.m.i., ed in particolare:

 a) l'articolo 5 comma 3ter, che dispone: "Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa."

3) Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche, ed in particolare:
 a) L'art. 3 comma 4, che prevede che "Il comune non effettua nuove indagini geologiche nei casi ... di varianti alla normativa e alle previsioni cartografiche che complessivamente non comportano incremento di volume o di superficie coperta degli edifici o varianti di mera trascrizione su basi cartografiche aggiornate;
 b) L'art. 5 comma 2, che dispone che "Nei casi previsti dall'articolo 3, comma 4, il responsabile del procedimento certifica che non è necessario effettuare le indagini geologiche ed indica gli estremi del precedente deposito in relazione all'ambito interessato, utilizzando il modulo approvato con decreto del dirigente regionale competente.".
4) il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico della Regione Toscana, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015;
5) il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Pistoia, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 123 del 1 Aprile 2009.

3. PROCEDURA

Il Comune di Marliana è dotato di Piano Strutturale approvato nel 2002 ai sensi della legge regionale n. 5/1995 e successiva Variante Generale approvata con deliberazione del C.C. n. 40 del 12.12.2011;

Il primo Regolamento Urbanistico è stato approvato nel 2004 ai sensi della legge regionale n. 5/1995; successivamente è stata redatta una Variante Generale ai sensi della legge regionale n. 1/2005, approvata con deliberazione del C.C. n. 41 del 12.12.2011, in seguito modificato con le seguenti varianti:

- Variante n. 1: Variante al Regolamento Urbanistico per diversa localizzazione di una zona di progetto per l'istruzione scolastica, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 19.07.2013;
- Variante n. 2: Variante al Regolamento Urbanistico per la realizzazione di una struttura ludico-sportiva denominata "Parco avventura" in località Fonte del Re, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 19.07.2013;
- Variante n. 3: Variante al Regolamento Urbanistico per ampliamento dei cimiteri di Momigno e Casore del Monte, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 07.03.2014.
- Variante n. 4, redatta ai sensi dell'art. 222 della L.R. n. 65 del 10.11.2014: adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.06.2016, sottoposta a procedura di conformazione al PIT con valenza di Piano Paesaggistico, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.03.2017; con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 12.04.2017 sono stati rettificati meri errori materiali contenuti nella Relazione tecnica generale e nell'Allegato B delle N.T.A..

L'Amministrazione comunale, con Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 30.11.2017, ha manifestato la volontà di dare una destinazione urbanistica più ampia, comprendente anche quella commerciale e artigianale, al fabbricato di proprietà dell'Ente, sito in Piazza San Michele ad Avaglio, distinto al Catasto Fabbricati del comune di Marliana al Foglio 29 con la particella 439 sub. 1, demandando al competente Ufficio comunale la redazione degli atti necessari.

Valutata la collocazione, la natura e l'entità della variante necessaria al fine di recepire nel Regolamento Urbanistico gli indirizzi dell'Amministrazione, si da' atto che la stessa è riconducibile alle fattispecie di cui all'articolo 30 della L.R. n. 65 del 10.11.2014, che disciplina le varianti semplificate, in quanto ricorrono tutti i presupposti previsti dallo stesso articolo; nello specifico, si da' atto che la variante ha per oggetto un'area F3.1 interna al perimetro del territorio urbanizzato, individuato ai sensi dell'art. 224 della citata legge regionale, e non introduce nel territorio urbanizzato previsioni di grandi strutture di vendita o di aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture.

Assume la funzione di Garante dell'informazione e della partecipazione la Segretaria Comunale Dott.ssa Francesca Merlini; tuttavia, trattandosi di variante semplificata per la quale non è previsto un atto preliminare di Avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 65 del 10.11.2014, il garante inizierà a svolgere gli adempimenti derivanti dal proprio ruolo soltanto a seguito dell'adozione della variante.

A seguito del succitato atto di indirizzo, con determina n. 39 del 15.12.2017, è stato affidato l'incarico per la predisposizione di tutti gli elaborati e gli studi necessari per la redazione della Variante all'Arch. Giovanni Parlanti, con studio a Monsummano Terme, che ha trasmesso tutta la documentazione in data 09.02.2018, acquisita con prot. n. 1477.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 5 comma 3 ter della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., la variante è stata esclusa dalla procedura di VAS in quanto non comporta in alcun modo effetti sull'ambiente, come emerge dal verbale sottoscritto dai componenti costituenti l'Autorità Competente in materia di VAS in data 14.02.2018.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 5 comma 2 del D.P.G.R. 25.10.2011, n. 53/R, in data 20.02.2018 è stata trasmessa la documentazione costituente la Variante e la certificazione della esenzione dalla effettuazione di nuove indagini geologiche (acquisita con il numero 08/18 del 23.02.2018).

La variante seguirà quindi il procedimento previsto dall'art. 32 della L.R.T. 65/2014, relativo all'adozione e approvazione delle varianti semplificate, così riassumibile:

- adozione in Consiglio Comunale;
- pubblicazione dell'avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT)
- invio della documentazione alla Regione Toscana ed alla Provincia di Pistoia
- pubblicazione degli atti sul sito istituzionale del comune
- possibilità di presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT
- controdeduzione alle osservazioni pervenute

- approvazione in Consiglio Comunale
- pubblicazione dell'avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT)

Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto, come previsto dall'art. 32 comma 3 della L.R.T. 65/2014.

4. ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

Il responsabile del procedimento, per quanto esposto in maniera sintetica nella presente relazione, **accerta ai sensi dell'art. 18 comma 2 della LRT n. 65/2014**:

- che il processo di formazione della presente variante semplificata al Regolamento Urbanistico, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 65/2014, relativa all'area F3.1 posta in piazza San Michele ad Avaglio, si è svolto nel pieno rispetto ed in modo coordinato con quanto disposto dalla Legge Regionale n. 65/2014, oltre che dalla Legge Regionale n. 10/2010 e dalle norme legislative e regolamentari vigenti;
- che detta Variante è stata redatta in conformità e nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 30, 32, 224 e 228 della Legge Regionale n. 65/2014 e s.m.i.;
- che la variante è riconducibile alle fattispecie di cui all'articolo 30 della L.R. n. 65/2014, che disciplina le varianti semplificate, in quanto ricorrono tutti i presupposti previsti dallo stesso articolo;
- che risulta conforme e coerente con il PIT Con valenza di Piano Paesaggistico (PPR) approvato con delibera CRT n. 37 del 27/03/2015 e con il PTC della Provincia di Pistoia, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 123 del 1 Aprile 2009.

Marliana, 08.03.2018

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Simona Fioretti)

COMUNE DI MARLIANA - Provincia di Pistoia -